**REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL  
REGOLAMENTO UE 305/11 CPR**

<b>Tipo di documento</b>	<b>Regolamento Generale</b>	
<b>Codice documento</b>	<b>RG-01</b>	
<b>Copia</b>	<i>Copia controllata</i> <input type="checkbox"/>	<i>Copia non controllata stampata da cartella SGQ</i>
<b>Destinatario copia</b>	.....	

**Sommario**

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI.....	2
3.	DEFINIZIONI.....	2
4.	CONDIZIONI GENERALI.....	3
4.1	Iter Certificativo.....	3
4.2	Pagamenti.....	3
4.3	Libero accesso alle aree, alle informazioni ed alla documentazione.....	3
4.4	Sicurezza.....	3
5.	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE.....	3
5.1	Formulazione offerta.....	3
5.2	Presentazione della Domanda di Certificazione.....	4
5.3	Esame della Domanda di Certificazione.....	4
5.4	Visita di Ispezione Iniziale.....	5
5.5	Valutazione della prestazione del prodotto.....	6
5.6	Rilascio della Certificazione.....	6
5.7	Sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica.....	7
5.8	CONDIZIONI MINIME PER CERTIFICAZIONE MEDANTE REBRANDING.....	7
6.	ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE.....	8
6.1	Estensione con medesima normativa ad altro prodotto realizzato nella stessa Unità Produttiva.....	8
6.2	Certificazione con diversa normativa di altro prodotto realizzato nella stessa Unità Produttiva o estensione a diversa Unità Produttiva con medesima normativa.....	8
7.	VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE.....	8
7.1	Durata della Certificazione.....	8
7.2	Condizioni di validità della certificazione.....	9
7.3	COMUNICAZIONE CON L'ORGANISMO.....	9
8.	DIRITTI E DOVERI DELLE AZIENDE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE.....	9
9.	USO SCORRETTO DELLA CERTIFICAZIONE.....	10
10.	SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE.....	10
10.1	Sospensione.....	10
10.2	Revoca.....	10
11.	RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE.....	11
12.	MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE.....	11
12.1	Modifiche apportate da TECNO PIEMONTE.....	11
12.2	Modifiche apportate dall'Azienda sul prodotto.....	12
12.3	Altre modifiche.....	12
13.	RISERVATEZZA.....	12
13.1	Tutela dei dati personali (Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR').....	13
14.	CONDIZIONI ECONOMICHE.....	13
14.1	Tariffe.....	13
14.2	Condizioni di pagamento.....	13
15.	RECLAMI E RICORSI.....	13
16.	CONTROVERSIE.....	14
17.	OBBLIGO DI INFORMAZIONE DELL'ORGANISMO NOTIFICATO.....	14

Rev.	Data	Oggetto revisione	(Firma RdQ) Redatto	(Firma DT) Verificato	(CTC) Approvato
7	22/12/20	Revisione a fronte del rinnovo autorizzativo	COZZI	ARRIGONI	ARRIGONI
6	02/10/17	Adeguamento al D.Lgs. 106/17	COZZI	BELTRAME	FERRERO
0	26/01/07	Emissione	COZZI	BELTRAME	FERRERO



## REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

### 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce le modalità secondo cui opera Tecno Piemonte S.p.A. per l'attività di VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE ai sensi del Regolamento 305/11 e successive modificazioni e integrazioni.

Ulteriori dettagli di procedura per i diversi tipi di prodotto o di famiglia omogenea di prodotti sono contenuti nei Regolamenti relativi alle singole tipologie, detti regolamenti Particolari. Tali Regolamenti sono approvati dalle Autorità e dal Comitato Tecnico di Certificazione competente, nominato dal Presidente di Tecno Piemonte, nel quale sono rappresentate le parti interessate alla Certificazione.

I servizi di certificazione di Tecno Piemonte sono disponibili per qualsiasi Azienda che ne faccia richiesta in osservanza del presente Regolamento.

Sulla conformità ai documenti normativi applicabili del presente Regolamento, di ogni altro Regolamento di Prodotto e delle relative procedure garantisce il Comitato Tecnico di Certificazione.

### 2. RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

La normativa di riferimento è da ritenersi applicabile nella sua ultima edizione. L'elenco sotto riportato non ha carattere esaustivo, ma comprende le principali norme applicabili:

- Regolamento Europeo 305/2011 sui Prodotti da Costruzione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE
- Regolamento Delegato (UE) n. 568/2014 della commissione del 18 febbraio 2014 recante modifica dell'allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione
- Regolamento Delegato (UE) N. 574/2014 della commissione del 21 febbraio 2014 che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente il modello da usare per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ai prodotti da costruzione
- Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- D.Lgs. del 16/06/2017 n. 106 – *Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 89/106/CEE*
- Linea Guida della Commissione
- UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità. Requisiti
- UNI EN ISO 19011, Linee guida per audit di sistemi di gestione
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi
- UNI CEI EN ISO/IEC 45020, Normazione e attività connesse - Vocabolario generale
- NB-CPR/17-743 Position Paper - Basic conditions for notified certification bodies in relation to rebranding and subcontract manufacture

### 3. DEFINIZIONI

Per la terminologia riguardante la Certificazione di Prodotto valgono in generale le definizioni riportate nel Regolamento (UE) 305/11 e nella norma UNI CEI EN 45020. Ad alcuni termini, ricorrentemente usati nel testo, vengono attribuite le definizioni riportate nel seguito.

**Azienda:** termine usato per indicare un fabbricante che fornisce un prodotto o un servizio, collegata a Tecno Piemonte mediante accordi che prevedono il rispetto degli standard qualitativi indicati nel Regolamento.

**Fabbricante:** qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio

**Prodotto da costruzione:** qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.

**Prove Iniziali:** processo mediante il quale Tecno Piemonte, prima di concedere la Certificazione o di estenderla, determina la prestazione del prodotto e il rispetto dei requisiti delle norme relative. Nel presente Regolamento la Prova Iniziale è denominata "Prova di Tipo" o "ITT". La prestazione del prodotto può anche essere determinata in base a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto.



## REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

**Prodotto-tipo:** l'insieme di livelli o classi di prestazione rappresentativi di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fabbricato utilizzando una data combinazione di materie prime o di altri elementi in uno specifico processo di produzione.

**prestazione di un prodotto da costruzione:** la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione.

**controllo della produzione in fabbrica (CPF):** il controllo interno permanente e documentato della produzione in una fabbrica, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.

**Sorveglianza:** attività mediante la quale Tecno Piemonte verifica il mantenimento della conformità del prodotto ai requisiti del Regolamento Particolare di Certificazione applicabile. Più precisamente, l'attività consiste nella sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

**Unità Produttiva:** sito in cui l'Azienda realizza il prodotto oggetto della domanda di Certificazione.

**Visita di Ispezione Iniziale:** azione mediante la quale Tecno Piemonte si accerta che l'Azienda richiedente soddisfi i requisiti tecnico-organizzativi stabiliti dalla norma o dal regolamento applicabile per il rilascio della certificazione. Tale visita comprende la Valutazione del Sistema Qualità dell'Unità Produttiva aziendale, ed in particolare modo l'ispezione dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica.

**Prove Periodiche:** processo mediante il quale Tecno Piemonte verifica la costanza delle prestazioni del prodotto e il rispetto dei requisiti delle norme relative.

**Prodotto da costruzione in Rebranding:** Prodotto da costruzione immesso sul mercato da un produttore con il suo nome o marchio, che non lo produce fisicamente ma che utilizza il processo di produzione di un altro produttore.

### 4. CONDIZIONI GENERALI

#### 4.1 ITER CERTIFICATIVO

Perché venga attivato l'iter certificativo da parte di Tecno Piemonte, l'Azienda richiedente deve:

- soddisfare i requisiti della norma o del regolamento Tecno Piemonte relativo al prodotto oggetto della domanda di certificazione,
- accettare le condizioni fissate dal presente Regolamento e dal regolamento Tecno Piemonte dello specifico prodotto.

#### 4.2 PAGAMENTI

La concessione del Certificato di costanza di prestazione (Sistemi 1 e 1+), Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica (Sistema 2+), Valutazione della prestazione del prodotto (Sistema 3), e Lettera di mantenimento sono subordinati al pagamento degli importi tariffari indicati nell'offerta.

#### 4.3 LIBERO ACCESSO ALLE AREE, ALLE INFORMAZIONI ED ALLA DOCUMENTAZIONE

L'Azienda che abbia attivato l'iter certificativo con Tecno Piemonte deve, durante la Visita di Ispezione Iniziale e le successive Visite di Sorveglianza, garantire agli Ispettori di Tecno Piemonte il libero accesso alle aree, alle informazioni ed alla documentazione necessarie per svolgere il programma della visita, per l'identificazione e/o il prelievo dei campioni.

#### 4.4 SICUREZZA

L'Azienda deve impegnarsi a fornire al personale ispettivo incaricato tutte le informazioni e le misure necessarie alla sicurezza delle condizioni di lavoro relative ai rischi per la salute e la sicurezza valutati presso i luoghi e le installazioni soggette all'ispezione come da D.lgs 81/08. Durante l'esecuzione della Visita di Ispezione Iniziale e le successive Visite di Sorveglianza, deve mettere a disposizione degli ispettori incaricati tutti i DPI specifici del processo e che gli stessi siano accompagnati per tutto il periodo di svolgimento dell'ispezione da personale del produttore incaricato. Inoltre deve informare, ove sia necessario, Tecno Piemonte circa ogni conosciuto pericolo o rischio, attuale e/o potenziale, che possa essere associato alla visita e ai campionamenti, inclusa la presenza di rischi dovuti a radiazioni, tossicità o nocività ovvero elementi o materiali esplosivi, inquinanti e avvelenanti.

### 5. PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

#### 5.1 FORMULAZIONE OFFERTA

Si può venire a conoscenza dei prodotti per i quali Tecno Piemonte è autorizzato ad operare secondo Direttive o Regolamenti Europei consultando l'apposito elenco riportato sul sito istituzionale aziendale o l'elenco ufficiale riportato sul sito NANDO.

Il Produttore deve inoltrare a Tecno Piemonte, quale Organismo Notificato (ON), la richiesta di offerta per il servizio di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti che desidera sottoporre a



## REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

marcatura CE, per i quali è disponibile una norma armonizzata. Tale richiesta deve essere eseguita per iscritto, anche a mezzo e-mail, o utilizzando il "*Modulo di richiesta di offerta*" appositamente predisposto.

Nella richiesta si devono riportare gli identificativi societari, l'organico, una sintetica descrizione del prodotto e dell'uso previsto e la norma armonizzata di riferimento. Nel caso siano possibili più sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione, si deve precisare a quale è interessato. Va infine aggiunto se intende seguire una procedura semplificata, se applicabile, o se intende utilizzare proprie attrezzature di prova, in virtù dell'art. 46 del Regolamento UE 305/11, dando evidenza delle motivazioni.

Ricevuta la richiesta di offerta, la segreteria di Tecno Piemonte inoltra la documentazione ricevuta al Responsabile Settore Certificazioni (RMCE), il quale verifica, nel minore tempo possibile (al massimo entro 10 giorni lavorativi), la completezza dei dati pervenuti.

Sulla base del tariffario in vigore, RMCE predispone l'offerta e la trasmette al Richiedente.

Nella definizione dell'offerta, dovranno essere considerati non solo gli obblighi del Cliente ma anche dei corrispettivi doveri di Tecno Piemonte (terzietà, rispetto dell'ordine cronologico nello svolgimento della pratica) e data indicazione dei tempi entro i quali l'Organismo s'impegna a concludere il procedimento di certificazione, compatibilmente ai tempi richiesti dal richiedente.

Qualora parte delle attività del processo certificativo fossero sub-appaltate a terzi, questo è comunicato nell'offerta, in modo che il Richiedente ne sia a conoscenza e possa presentare eventuali obiezioni.

Unitamente all'offerta, RMCE provvede a inviare al Richiedente la "*Domanda per il servizio di valutazione e verifica della costanza della prestazione*" per lo specifico prodotto e a mettere a disposizione il presente Regolamento di Certificazione "*Regolamento per la certificazione dei prodotti secondo il Regolamento CPR, 305/11*" tramite invio oppure riportando il link del sito [www.tecnopiemonte.com](http://www.tecnopiemonte.com) dove è possibile scaricare il Regolamento.

L'iter di certificazione si intende avviato solo quando Tecno Piemonte riceve l'offerta controfirmata per accettazione.

### 5.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

#Il Richiedente dovrà provvedere alla compilazione della "*Domanda per il servizio di valutazione e verifica della costanza della prestazione*" e al suo reinvio a Tecno Piemonte, allegando la documentazione tecnica ed amministrativa richiesta. Tale documentazione comprende, almeno, la documentazione tecnica di prodotto comprensiva delle prove di tipo, copia della visura camerale ordinaria rilasciata dalla CCIAA, e l'eventuale manuale FPC. L'elenco dei documenti da produrre è comunque riportato sulla domanda.

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte affinché la domanda sia ritenuta valida. Le parti non applicabili devono essere barrate.

### 5.3 ESAME DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

Al ricevimento della domanda, Tecno Piemonte provvede a registrarla su apposito protocollo, Il numero di protocollo e la relativa data sono riportati nell'apposito spazio della domanda stessa. Sulla base della documentazione ad essa allegata Responsabile di schema di certificazione la esamina. La presa in carico della domanda avviene secondo il relativo ordine di arrivo e delle date eventualmente riportate dal Richiedente.

L'esame della domanda e dei suoi allegati ha il fine di:

- valutare se il prodotto oggetto della domanda rientra nel regolamento di prodotto corrispondente alla normativa di riferimento indicata dal Produttore nella domanda stessa;
- verificare la completezza e l'adeguatezza delle informazioni generali (es: prodotti forniti, sedi, Unità Produttive, numero di addetti, etc.);
- verificare la completezza e l'adeguatezza della documentazione tecnica del prodotto oggetto della Domanda;
- valutare se l'Azienda possiede i requisiti tecnico-organizzativi richiesti dalla norma o dal regolamento.

Qualora la documentazione inviata risulti inadeguata e/o incompleta, oppure il prodotto non rientri nel Regolamento Particolare di Certificazione corrispondente alla normativa indicata, il corso della pratica viene sospeso finché il Produttore richiedente non abbia soddisfatto le richieste di Tecno Piemonte comunicate ufficialmente.

In questa fase può eventualmente essere effettuata una visita preliminare in Azienda.

L'istruzione della pratica di certificazione è seguita da un esame approfondito, da parte del Responsabile di schema di certificazione a cui fa riferimento il prodotto, della documentazione costituente il fascicolo relativo alla Domanda, allo scopo di predisporre quanto necessario per la Visita di Ispezione Iniziale e per le Prove di valutazione delle prestazioni.

La valutazione e verifica della costanza di prestazione è effettuata in modo trasparente per quanto riguarda il richiedente, e in misura proporzionata, evitando oneri eccessivi. Sia in sede di formulazione dell'offerta che



## REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

in fase di svolgimento dell'iter certificativo, si tiene debitamente conto delle dimensioni dell'impresa, del settore in cui l'impresa opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.

### 5.4 VISITA DI ISPEZIONE INIZIALE

Tecno Piemonte, verificata la disponibilità dell'Azienda richiedente, invia comunicazione della Visita di Ispezione Iniziale, precisandone la data, il piano e i nominativi degli Ispettori, eventualmente anche esterni a Tecno Piemonte, che intende utilizzare per tale visita.

La notifica della Visita di Ispezione Iniziale è normalmente effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data concordata.

Tecno Piemonte effettua la scelta dei componenti del Gruppo di Ispezione tenendone presenti esperienze specifiche ed eventuali incompatibilità.

Entro i 5 (cinque) giorni precedenti la Visita, l'Azienda ha il diritto di chiedere la sostituzione di Ispettori qualora esistessero motivate ragioni.

La Visita di Ispezione Iniziale ha lo scopo di valutare il Sistema Qualità ed i mezzi di produzione e prova dell'Azienda, atti a garantire il conseguimento ed il mantenimento della conformità del prodotto ai requisiti del Regolamento Particolare di Certificazione applicabile.

All'inizio della visita, il Gruppo di Ispezione effettua una riunione di apertura con il produttore al fine di:

- illustrare le modalità dell'Ispezione,
- stabilire il contatto con il referente per le comunicazioni fra il Gruppo di Ispezione e il Produttore,
- chiarire quanto altro necessario per l'effettuazione dell'Ispezione stessa.

Per l'esecuzione dell'ispezione è necessario che il Produttore garantisca la presenza delle persone responsabili relative alle funzioni coinvolte, che sono riportate nella notifica della visita.

Al termine della visita, in una riunione di chiusura alla quale partecipa la Direzione del Produttore, il Gruppo di Ispezione rende note le risultanze della valutazione effettuata in merito alla rispondenza del Sistema Qualità e dei mezzi di produzione e prova dell'Azienda ai requisiti del Regolamento di Certificazione, precisando gli eventuali scostamenti riscontrati.

L'azienda, in tale sede, ha l'opportunità di confrontarsi con il Gruppo di Ispezione, di chiarire la propria posizione su tali risultanze e di proporre le eventuali azioni correttive.

L'esito della Visita di Ispezione Iniziale viene documentato dal Gruppo di Ispezione in un Rapporto, di cui una parte viene firmata dall'Azienda e dal Responsabile del Gruppo di Ispezione, per accettazione, ed allo stesso Produttore consegnato in copia. Tale documento evidenzia gli eventuali scostamenti rispetto ai requisiti delle norme applicabili oppure al regolamento particolare di Certificazione, che recepisce anche i documenti redatti dai Sector Group degli Organismi Notificati, quali le Position paper.

#Il valore da dare a tali scostamenti definiti "raccomandazione", "osservazioni" o "non conformità" è il seguente:

1. **Raccomandazione**, si intende una indicazione data all'Azienda, avendo come riferimento il documento normativo di riferimento e/o il Regolamento, per meglio adeguare la conformità ai requisiti/elementi richiesti. Una o più raccomandazioni non comportano alcuna variazione al giudizio finale espresso dal Gruppo di Ispezione, né intervento di azione correttiva da parte dell'Azienda.
2. **Osservazione**, si intende una non conformità data all'Azienda, avendo come riferimento il documento normativo di riferimento e/o il Regolamento, nel caso in cui alcuni requisiti/elementi sono solo parzialmente soddisfatti. Inoltre, tali requisiti/elementi non conformi non devono pregiudicare la conformità dei prodotti oggetto di Certificazione e le misure correttive, proposte dall'Azienda, devono essere considerate da parte del Responsabile del Gruppo di Ispezione facilmente realizzabili nelle modalità proposte e nei tempi previsti. Una o più osservazione non bloccano la sequenza certificativa, ma può comportano una variazione al giudizio finale espresso dal Gruppo di Ispezione. La verifica dell'intervento di azione correttiva da parte di Tecno Piemonte sull'Azienda è effettuata durante la successiva visita di sorveglianza.
3. **Non Conformità**, si intende una non conformità data all'Azienda, avendo come riferimento il documento normativo di riferimento e/o il Regolamento, nel caso in cui alcuni requisiti/elementi non sono soddisfatti, ovvero il Gruppo di Ispezione accerta che il fabbricante non ha assicurato la costanza della prestazione del prodotto fabbricato. Una non conformità blocca la sequenza certificativa in fase di visita di ispezione iniziale o comporta la sospensione della certificazione in sorveglianza, se la risoluzione della stessa non viene risolta nei tempi pattuiti. La verifica dell'intervento di azione correttiva da parte di Tecno Piemonte potrebbe richiedere un'ulteriore visita ispettiva sull'Azienda.

Successivamente, il Responsabile del Gruppo di Ispezione consegna il rapporto di ispezione all'Organismo Tecno Piemonte nella persona del Responsabile di Schema, il quale lo verifica e lo approva; in caso di non



## REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

accettazione di quanto descritto nei documenti il Responsabile entro 15 (quindici) giorni dall'effettuazione della visita comunica al Produttore le eventuali modifiche allo stesso.

Il Produttore deve informare Tecno Piemonte, entro 10 giorni dall'esecuzione della visita ispettiva, il trattamento e le azioni correttive delle eventuali non conformità emerse nel corso della visita stessa, e fornire evidenza documentata delle azioni concordate nei tempi stabiliti.

### 5.5 VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO

La valutazione delle prestazioni del prodotto si applica per i sistemi 1+, 1 e 3.

Sulla base delle indicazioni riportate nella domanda per il servizio di valutazione della costanza delle prestazioni, il Laboratorio contatta l'Azienda per definire la data e le modalità di prelievo dei campioni a spese di quest'ultima, per l'effettuazione delle Prove di Tipo; le modalità di identificazione e le caratteristiche di tali campioni devono soddisfare i requisiti delle norme applicabili.

Le prove saranno eseguite da Tecno Piemonte.

Se l'esito delle prove risulta non conforme ai requisiti delle norme di riferimento, la Divisione Certificazione Prodotti di Tecno Piemonte rende noti all'Azienda i punti di difformità, precisando gli scostamenti riscontrati.

L'Azienda, in tal caso, sottopone, nei tempi concordati una proposta di azione correttiva che verrà valutata.

L'onere del campionamento (se previsto) e delle prove è normalmente addebitato da Tecno Piemonte al Richiedente.

L'esito delle prove deve essere documentato dal laboratorio con Rapporti di Prova, in accordo al Regolamento.

#La presentazione di Rapporti di Prova di laboratori notificati diversi da Tecno Piemonte può esimere, in tutto od in parte, l'Azienda dall'esecuzione delle Prove di Tipo, a discrezione di Tecno Piemonte.

Su richiesta del Fabbricante, previa specifica autorizzazione Ministeriale ed Europea, Tecno Piemonte può anche avvalersi delle attrezzature/strutture del produttore per l'esecuzione di alcune prove specifiche. Secondo quanto previsto dall'art. 46 del Regolamento UE 305/11, Tecno Piemonte adotta questa procedura solo se giustificato da ragioni tecniche, economiche o logistiche, che devono essere documentate dal richiedente.

Se le motivazioni sono valide ed oggettive, l'ON può effettuare, o far effettuare sotto la loro supervisione, le prove di cui al Regolamento Delegato (UE) N. 568/2014 della Commissione del 18 febbraio 2014 (ex allegato V del Regolamento 305/11) per i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione 1+, 1 e 3 negli stabilimenti di produzione usando le apparecchiature di prova del laboratorio interno del fabbricante o, con l'autorizzazione preventiva di quest'ultimo, in un laboratorio esterno usando le apparecchiature di prova di tale laboratorio.

Prima di effettuare le prove, il Direttore Tecnico verifica che i requisiti del metodo di prova sono soddisfatti, accertandosi che:

- l'apparecchiatura di prova sia dotata di un sistema di calibrazione adeguato;
- sia garantita la tracciabilità delle misurazioni;
- la qualità dei risultati delle prove sia garantita.

Sulla base della tipologia di prodotto, e di quanto indicato nelle norme di riferimento applicabili, la valutazione della prestazione del prodotto da costruzione può essere eseguita anche o solamente attraverso calcoli, valori desunti da tabelle o ad una documentazione descrittiva del prodotto.

A norma dell'Art. 45 del Regolamento UE 305/11, e solo per i Mandati autorizzati, Tecno Piemonte può subappaltare le prove per il solo requisito BWR2 (Resistenza e Reazione al fuoco), ad altro Laboratorio Notificato col quale abbia stipulato accordi contrattuali.

Nel caso un fabbricante ne richieda l'esecuzione, Tecno Piemonte informa lo stesso della necessità di subappalto ed il nome del subappaltatore richiedendone l'autorizzazione.

Entro i 15 (quindici) giorni precedenti le prove, il produttore ha il diritto di ricusare, ove possibile, il laboratorio subappaltante qualora esistessero motivati conflitti di interesse.

### 5.6 RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

La documentazione relativa all'esame della Domanda, alla Visita di Ispezione Iniziale ed alle Prove Iniziali viene raccolta e verificata e successivamente sottoposta al Comitato Tecnico di Certificazione.

Il Comitato, dopo aver accertato il completo soddisfacimento dei requisiti del Regolamento di Certificazione, delibera il rilascio o meno della certificazione richiesta. Le decisioni di delibera sono riportate sul verbale del Comitato, che è sottoscritto da tutti i membri che hanno preso parte alla riunione.



## REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

Quando la Certificazione viene concessa, Tecno Piemonte emette un Certificato che riporta almeno le seguenti informazioni:

- il numero del certificato,
- la Ragione sociale dell'azienda richiedente la certificazione,
- il/i prodotto/i per il/i quale/i viene rilasciata la certificazione con l'indicazione dell'unità produttiva,
- il/i documento/i normativo/i di riferimento,
- le condizioni di validità del certificato,
- la data di emissione e la firma del Direttore Tecnico.

Nel caso di non concessione della certificazione, vengono comunicate per iscritto all'Azienda le ragioni di tale decisione, precisando gli scostamenti, rispetto ai requisiti della norma applicata e/o al Regolamento di Certificazione applicabile, che l'Azienda si deve impegnare a correggere entro il termine di tempo stabilito da Tecno Piemonte, che comunque non deve superare i 180 (centottanta) giorni.

Allo scadere dei 180 (centottanta) giorni Tecno Piemonte effettua una seconda visita di ispezione, qualora l'esito di tale visita non consenta la concessione della certificazione, l'iter certificativo decade e l'Azienda dovrà ricominciare dall'inizio la procedura di certificazione.

Tecno Piemonte, a sua discrezione, decide le azioni necessarie per la verifica del completamento e dell'adeguatezza delle azioni correttive alle scadenze indicate e ne dà informazione all'Azienda. Le spese sostenute da Tecno Piemonte in questa fase sono a carico dell'Azienda.

L'Azienda che non accetti la decisione presa da Tecno Piemonte, può richiedere un supplemento di indagine, esponendo le ragioni del proprio dissenso, secondo le modalità indicate nell'art. 15 del presente Regolamento.

A seguito del rilascio della certificazione, Tecno Piemonte iscrive l'Azienda nel Registro delle Aziende in possesso di Certificazione Tecno Piemonte e trasmette tali informazioni agli Organismi (nazionali ed internazionali) con i quali Tecno Piemonte ha accordi di mutuo riconoscimento e/o ai quali tali informazioni sono dovute a termini di norma o legge. Tale Registro è aggiornato con frequenza almeno annuale ed è disponibile per chiunque ne faccia richiesta.

L'Azienda deve lasciare disponibili a Tecno Piemonte e/o ai laboratori di prova i campioni o residui di campioni oggetto delle Prove Iniziali e delle eventuali riprove per tutta la durata della validità della certificazione, quando non altrimenti disposto dai regolamenti di certificazione, oppure custodirli, muniti di appositi contrassegni di identificazione e, ove possibile, in contenitori chiusi con sigillo di Tecno Piemonte, mantenendoli a disposizione di Tecno Piemonte in qualsiasi momento. Nel caso in cui il campione abbia un elevato valore intrinseco o sia di dimensioni tali da creare problemi di conservazione, l'Azienda può chiedere a Tecno Piemonte di sostituirlo con opportuna documentazione tecnica (descrizione, disegni, fotografie del complesso e dei particolari). Tecno Piemonte si riserva di giudicare l'idoneità di tale documentazione.

Eventuali dettagli riguardo alla gestione dei campioni possono essere definiti dai singoli regolamenti di prodotto.

### 5.7 **SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E VERIFICA IN MANIERA CONTINUATIVA DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA**

Tecno Piemonte attua una Sorveglianza dell'Azienda in possesso di certificazione al fine di verificare la permanenza delle condizioni che ne hanno permesso la concessione. Tale Sorveglianza avviene mediante ispezioni nella Unità Produttiva, con le modalità e le frequenze stabilite dai Regolamenti di certificazione e/o dalle norme di prodotto applicate e comunque non meno di una all'anno, preferibilmente più o meno un mese dalla data di emissione della prima certificazione, e comprendono la valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica.

Le Sorveglianze sono normalmente notificate con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni solari. Qualora, a seguito delle Sorveglianze (programmate e non), vengano riscontrati scostamenti dai requisiti prefissati, Tecno Piemonte ne informa per iscritto l'Azienda, invitandola ad eliminare le carenze riscontrate (vedere art. 5.4 del presente regolamento).

In caso di gravi carenze o del perdurare di scostamenti dopo il termine concordato per la loro eliminazione, Tecno Piemonte può, a suo insindacabile giudizio, sospendere o revocare la certificazione, come previsto all'art. 10 del presente Regolamento.

È compito del Produttore richiedere tempestivamente l'esecuzione della visita di sorveglianza, cioè entro almeno un mese dalla scadenza della periodicità applicata.

### 5.8 **CONDIZIONI MINIME PER CERTIFICAZIONE MEDANTE REBRANDING**

Il rebranding è attuabile solo per i Sistemi 1+, 1 e 2+, e consiste nella certificazione di prodotti da costruzione immessi sul mercato da un Produttore, con il suo nome e marchio, fisicamente prodotti da altro Produttore. Le condizioni minime che devono sussistere per una Certificazione in rebranding sono:

- deve essere basato sempre su accordi contrattuali condivisi fra le parti che definiscono almeno:



## REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

- le responsabilità di esecuzione delle prove iniziali per la determinazione del prodotto tipo;
- le responsabilità di esecuzione delle prove di controllo per il mantenimento delle prestazioni dichiarate;
- le responsabilità di applicazione delle procedure adottate per il Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC).

Tali contratti rientreranno altresì nelle condizioni di base per le valutazioni e le verifiche da effettuarsi da parte dell'Organismo Notificato;

- I prodotti forniti da un produttore iniziale a un produttore di rebranding, ai fini del rebranding non sono considerati immessi sul mercato dal produttore iniziale. Il certificato rilasciato dall'Organismo copre solo i prodotti da costruzione immessi sul mercato dal fabbricante a cui è rilasciato il certificato.
- I prodotti da costruzione sono considerati collocati sul mercato singolarmente, unità per unità, quando forniti per la distribuzione o l'uso. I prodotti tenuti in magazzino dal produttore iniziale non sono considerati collocati sul mercato fino a quando non vengono forniti per la distribuzione o l'uso al produttore di rebranding.
- il produttore iniziale non può fare riferimento al certificato rilasciato dall'Organismo Notificato per i prodotti forniti ai fini del rebranding.
- Il produttore di rebranding non può in una DoP o in una marcatura CE fare riferimento all'Organismo Notificato che ha rilasciato un certificato al produttore iniziale. Pertanto il produttore del rebranding avrà bisogno di un proprio certificato rilasciato dall'Organismo Notificato.
- Il produttore di rebranding è sempre responsabile del prodotto dopo l'immissione sul mercato.

Le valutazioni e le verifiche eseguite dall'Organismo Notificato comprendono:

- Valutazione delle prestazioni mediante prove per i sistemi 1+ e 1 (art. 5.5);
- Ispezione iniziale sullo stabilimento di produzione e sulle procedure di immissione sul mercato per i sistemi 1+, 1 e 2+ (art. 5.4);
- Sorveglianza continua sullo stabilimento di produzione e sulle procedure di immissione sul mercato per i sistemi 1+, 1 e 2+ (art. 5.7);
- Prove di verifica e/o controllo delle prestazioni per i sistemi 1+, 1 (art. 5.5).

### 6. ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

#### 6.1 ESTENSIONE CON MEDESIMA NORMATIVA AD ALTRO PRODOTTO REALIZZATO NELLA STESSA UNITÀ PRODUTTIVA

Il Produttore che desidera estendere la certificazione ad altro prodotto o stessa famiglia di prodotti realizzati nella stessa Unità Produttiva, secondo la medesima normativa di riferimento per la quale è già stata rilasciata la certificazione di cui è in possesso, deve presentare Domanda di Certificazione, con l'apposito modulo di cui all'art. 5.3 del presente Regolamento, allegando la documentazione tecnica del prodotto oggetto della domanda e completandola con eventuali informazioni integrative rispetto quelle già inviate con la prima domanda. Tecno Piemonte può decidere di non effettuare la Visita di Ispezione Iniziale e nel caso di sistemi 1 e 1+, di richiedere solo campioni del nuovo prodotto per determinare la conformità degli stessi alla normativa di riferimento. Nel caso di esito positivo delle Prove di valutazione delle prestazioni, Tecno Piemonte rilascia un nuovo Certificato.

#### 6.2 CERTIFICAZIONE CON DIVERSA NORMATIVA DI ALTRO PRODOTTO REALIZZATO NELLA STESSA UNITÀ PRODUTTIVA O ESTENSIONE A DIVERSA UNITÀ PRODUTTIVA CON MEDESIMA NORMATIVA


Il Produttore che desidera invece chiedere una nuova certificazione per altri prodotti fabbricati nella stessa Unità Produttiva ma riferentesi a normativa diversa da quella per la quale Le è già stata rilasciata da Tecno Piemonte la certificazione oppure estendere ad altre Unità Produttive la Certificazione di Prodotto già acquisita deve ripetere integralmente la procedura di cui all'art. 5 del presente Regolamento. Alla conclusione di tale procedura, Tecno Piemonte rilascia una nuova certificazione.

### 7. VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

#### 7.1 DURATA DELLA CERTIFICAZIONE

I certificati CE hanno la durata prevista dalla Direttiva o Regolamento che ne regola l'applicazione. Normalmente non hanno scadenza prefissata, ma rimangono validi sino a che le condizioni definite nella specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.





## REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

### 7.2 CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

La validità della Certificazione di Prodotto è subordinata al mantenimento da parte dell'Azienda delle condizioni che ne hanno determinato la concessione. Tale mantenimento è oggetto di Sorveglianza da parte di Tecno Piemonte secondo le modalità definite nell'art. 5.7 del presente Regolamento.

Eventuali variazioni delle condizioni aziendali che hanno determinato la concessione della certificazione devono essere tempestivamente comunicate a Tecno Piemonte, in accordo a quanto prescritto dall'art. 8.4 e 8.6 del presente Regolamento.

### 7.3 COMUNICAZIONE CON L'ORGANISMO

Il Produttore certificato da Tecno Piemonte deve tempestivamente comunicare in forma scritta all'Organismo il verificarsi delle seguenti condizioni:

- nel caso di reclami sul prodotto immesso sul mercato che ne evidenzino scostamenti significativi dalle condizioni tecnico-prestazionali dichiarate dal Produttore, riferibili al FPC certificato da Tecno Piemonte;
- se sussistono le condizioni indicate nei Par. 12.2 e 12.3 del presente Regolamento;
- nel caso in cui il Produttore avesse la necessità di modificare la data di ispezione precedentemente concordata e notificata o richieda, motivandone le ragioni, una nuova data per l'esecuzione dell'audit;
- Qualsiasi altra informazione che possa influire sulla conformità della certificazione rilasciata da Tecno Piemonte.

## 8. DIRITTI E DOVERI DELLE AZIENDE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE

- 8.1** Il Produttore ha il diritto di dare pubblicità alla Certificazione di Prodotto nei modi che ritiene più opportuni, purché sia fatto sempre corretto riferimento al campo di applicazione ed ai limiti della certificazione ottenuta e/o al numero di certificato. Nelle informazioni destinate all'utilizzatore, l'Azienda deve astenersi dal dare a quest'ultimo informazioni che possono fargli erroneamente ritenere che siano coperte dalla Certificazione di Prodotto prestazioni non previste dal Regolamento Particolare di Certificazione applicabile. Le istruzioni e le informazioni che accompagnano il prodotto (manuale e/o istruzioni d'uso, ecc.), devono essere approvate da Tecno Piemonte, qualora sia previsto dal Regolamento Particolare di Certificazione applicato.
- 8.2** Il Produttore può utilizzare il logo di Tecno Piemonte con i riferimenti alla certificazione ottenuta su documentazione tecnica, commerciale e pubblicitaria purché vengano soddisfatti i requisiti richiesti da Tecno Piemonte, così come definiti nel documento di riferimento.
- 8.3** Il logo di Tecno Piemonte non deve essere apposto sulla documentazione relativa ad un prodotto diverso da quello oggetto della certificazione ottenuta o comunque essere utilizzato in modo da generare confusione tra prodotti certificati e non certificati.
- 8.4** La Certificazione di Prodotto non è trasferibile ad Unità Produttiva diversa da quella menzionata nel Certificato.
- 8.5** Il Produttore in possesso della certificazione si deve impegnare a:
- mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso la concessione della certificazione,
  - fabbricare il prodotto conformemente ai requisiti fissati dalle norme e dal presente Regolamento e dalle Regolamento dello specifico prodotto ed ai documenti normativi usati per la fabbricazione del/i campione/i approvato/i da Tecno Piemonte,
  - garantire l'accesso agli Ispettori di Tecno Piemonte nelle circostanze previste dal presente Regolamento,
  - conservare la registrazione di ogni reclamo relativo ai prodotti compresi nel Certificato e delle azioni intraprese per porvi rimedio consentendone la consultazione agli Ispettori di Tecno Piemonte nelle visite di sorveglianza.
- 8.6** Il Produttore che desidera modificare le condizioni che hanno portato al rilascio della certificazione deve farne richiesta a Tecno Piemonte, che provvede ad istruire una pratica per le azioni del caso, come indicato negli art. 12.2 e 12.3. del presente Regolamento.
- 8.7** Il Produttore in possesso di certificazione si impegna ad assistere gli Ispettori di Tecno Piemonte durante la visita di ispezione iniziale, di sorveglianza e la valutazione della prestazione del prodotto, a garantire loro in qualsiasi momento l'accesso ai propri locali durante l'orario di lavoro, per quanto pertinente, e ad esaminare la documentazione necessaria.
- 8.8** Il Produttore si impegna a non utilizzare la certificazione concessa qualora sospesa, revocata o scaduta.



## REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

**8.9** La Certificazione CE non assolve Il Produttore dagli obblighi e dalle responsabilità contrattuali verso i propri clienti e da quelli di legge che le derivano dai prodotti forniti. Tecno Piemonte è responsabile per danni verso terzi solo quando ne sia dimostrabile univocamente la riconducibilità all'attività certificativa.

### 9. USO SCORRETTO DELLA CERTIFICAZIONE

È giudicato scorretto l'uso del certificato qualora questo possa trarre in inganno i destinatari dell'informazione sia tecnica, che commerciale, che pubblicitaria.

In particolare, tale uso è considerato scorretto nei casi seguenti, enunciati a titolo indicativo e non limitativo:

- la certificazione non sia stata ancora concessa oppure sia stata sospesa o revocata,
- il Produttore apporti al prodotto una modifica non accettata da Tecno Piemonte,
- il Produttore ometta di recepire una modifica delle condizioni di rilascio della certificazione emanata da Tecno Piemonte,
- sussistano circostanze suscettibili di influire negativamente sulle condizioni che hanno permesso la concessione della certificazione,
- il Produttore abbia fatto rinuncia alla certificazione.

Tecno Piemonte, accertato l'uso scorretto della certificazione, prenderà le misure atte ad impedirlo ed a salvaguardare i propri interessi.

### 10. SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

#### 10.1 SOSPENSIONE

La sospensione della certificazione viene decisa da Tecno Piemonte a seguito di inosservanze dei requisiti del Regolamento Particolare di Certificazione messe in luce dalla attività di Sorveglianza o delle quali Tecno Piemonte venga comunque a conoscenza, o per inosservanze al presente Regolamento.

Si precisa che tale provvedimento è previsto anche dal Regolamento UE 305/11, che all'articolo 52 recita *“se, durante un controllo teso a verificare la costanza della prestazione del prodotto fabbricato, un organismo notificato accerta che un prodotto da costruzione non ha più la stessa prestazione del prodotto-tipo, esso chiede al fabbricante di adottare misure correttive appropriate e se necessario sospende o ritira il certificato. In mancanza di misure correttive o se queste non producono l'effetto desiderato, l'organismo notificato limita, sospende o ritira il certificato, se opportuno.”*

La sospensione viene comunicata da Tecno Piemonte all'Azienda per mezzo di lettera raccomandata A.R. e/o PEC, indicando le condizioni alle quali essa può essere revocata.

La sospensione preclude all'Azienda l'uso, in qualsiasi forma, del Certificato.

La sospensione è annullata solo quando Tecno Piemonte abbia accertato il ripristino della conformità ai requisiti certificati.

Qualora la sospensione non possa essere annullata entro 180 (centottanta) giorni, Tecno Piemonte può procedere alla revoca della certificazione.

Le spese sostenute da Tecno Piemonte, per istruttoria e/o verifiche, originate da provvedimenti di sospensione, sono a carico dell'Azienda certificata.

Pertanto la sospensione della certificazione di prodotto viene decisa da Tecno Piemonte a seguito di:

- Mancato rispetto delle condizioni economiche concordate come da Par. 4.2 e 14.2 del presente Regolamento;
- Mancato rispetto delle condizioni di validità della certificazione come da Par. 7.2 del presente Regolamento;
- Mancato rispetto dei doveri dell'azienda in possesso di certificazione come da Par. 8.5 del presente Regolamento;
- Mancata esecuzione delle attività di sorveglianza nei tempi prestabiliti come da Par. 5.7 del presente Regolamento;
- Uso scorretto della certificazione da parte dell'azienda come da Par. 9 del presente Regolamento.

#### 10.2 REVOCA

La revoca della certificazione di prodotto viene decisa da Tecno Piemonte a seguito di:

- inosservanza grave dei requisiti derivanti dall'applicazione degli art. 7.2, 5.7 e 9 del presente Regolamento,
- non ripristino delle condizioni che hanno determinato un'eventuale sospensione allo scadere dei 180 (centottanta) giorni previsti dall'art.10.1 del presente Regolamento,
- ripetuta inosservanza degli impegni assunti con Tecno Piemonte per porre rimedio agli scostamenti dai requisiti riscontrati e segnalati nelle attività di Sorveglianza,



## REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

- persistere della condizione di morosità per oltre un mese dal ricevimento della diffida inviata da Tecno Piemonte per lettera raccomandata,
- altre violazioni gravi del Contratto,
- fallimento o liquidazione dell'Azienda,
- non accettazione da parte di Tecno Piemonte delle modifiche di cui agli art. 12.2 e 12.3 del presente Regolamento.

La decisione della revoca della certificazione viene comunicata da Tecno Piemonte mediante lettera raccomandata A.R. e/o PEC. A seguito della revoca, l'Azienda deve:

- restituire l'originale del certificato,
- non utilizzare le eventuali copie e riproduzioni del certificato,
- non utilizzare i riferimenti del certificato sui DDT e nei documenti commerciali,
- eliminare da documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento o simbolo alla/della Certificazione di Prodotto,
- cessare l'utilizzazione del Marchio di Conformità (CE),
- esaurire nelle proprie Unità Produttive o magazzini il prodotto già fabbricato in questione entro il termine, successivo alla scadenza, indicato da Tecno Piemonte.

Inoltre Tecno Piemonte provvede a segnalare lo stato dei certificati del Produttore sul Registro di cui all'art. 5.6. del presente Regolamento ed alle azioni di pubblicizzazione che ritiene opportune, nonché alla definizione delle azioni di salvaguardia da intraprendere quali, ad esempio:

- il rilascio al Produttore di una autorizzazione di breve durata per lo smaltimento dei prodotti marchiati;
- nel caso di Certificato di Conformità con Autorizzazione all'Uso del Marchio di Conformità, la rimozione del Marchio di Conformità da tutti i prodotti a magazzino e, ove possibile, anche da quelli giacenti presso rivenditori/concessionari,
- altri interventi adeguati alla specificità della revoca.

Il Produttore nei cui confronti sia stato preso da parte di Tecno Piemonte un provvedimento di revoca, può ripresentare una Domanda di Certificazione soltanto a seguito della dimostrazione che sono stati presi, nel frattempo, i provvedimenti che Tecno Piemonte ritiene atti ad evitare il ripetersi delle inadempienze che avevano dato luogo al provvedimento, altrimenti dopo 1 (uno) anno dalla data di revoca.

Nel caso dei certificati CE, tutte le operazioni relative all'emissioni, modifica, sospensione, revoca o rinuncia dei certificati sono comunicate alle Autorità notificanti competenti.

### 11. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

Il Produttore può rinunciare alla Certificazione di Prodotto in suo possesso:

1. per cessazione della produzione del/i prodotto/i certificato/i nella/e Unità Produttiva/e indicata/e nella domanda di cui all'art. 5.2 del presente Regolamento;
2. per non accettazione delle modifiche di cui all'art. 12.1 del presente Regolamento,
3. per ragioni implicitamente inderogabili alle quali l'organismo ne è venuto a conoscenza,
4. per ragioni di carattere amministrativo,

Nel caso 2 la rinuncia diventa effettiva 90 (novanta) giorni dopo la data di ricevimento della comunicazione di non accettazione inviata dal Produttore. Tale comunicazione deve essere inviata dal Produttore entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della notifica di Tecno Piemonte delle modifiche delle condizioni di rilascio della certificazione o della comunicazione del produttore delle variazioni proposte. Nel caso di cessata produzione, la rinuncia ha effetto immediato dalla data in cui l'Azienda ne ha dato comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. e/o PEC.

La rinuncia obbliga il Produttore ad attuare tutte le azioni previste dall'art. 10.2 del presente Regolamento. Tecno Piemonte, a seguito della rinuncia del Produttore può decidere azioni relative al prodotto oggetto di certificazione, analoghe a quelle previste all'art. 10.2 del presente Regolamento.

La rinuncia dell'azienda comporta inoltre:

- l'aggiornamento del Registro di cui all'art. 5.6 del presente Regolamento, in cui si indica che il Produttore ha rinunciato alla certificazione, e le azioni conseguenti;
- il non accoglimento della domanda presentata dallo stesso Produttore se non dopo 2 (due) anni dalla data di risoluzione del Certificato.

### 12. MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

#### 12.1 MODIFICHE APPORTATE DA TECNO PIEMONTE

Qualora vengano apportate da Tecno Piemonte modifiche alle condizioni di rilascio della certificazione conseguenti a variazioni:



## REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

- della normativa di riferimento per il prodotto e/o dei Regolamenti di Certificazione;
- del presente Regolamento;
- delle tariffe.

Tecno Piemonte ne dà tempestiva comunicazione al Produttore iscritte nel Registro delle Aziende in possesso di Certificazione di Prodotto Tecno Piemonte o con domanda di certificazione presentata o utilizzando mezzo idoneo ad evidenziare la corretta trasmissione. I Produttori sono tenute ad adeguarsi alle nuove prescrizioni entro il termine indicato e giudicato più opportuno da Tecno Piemonte in base all'entità delle variazioni apportate.

I Produttori, in caso di non accettazione della/e variazione/i, possono rinunciare alla certificazione purché ne diano comunicazione a Tecno Piemonte secondo le modalità indicate all'art. 11 del presente Regolamento. Tecno Piemonte si riserva il diritto di verificare la conformità dell'adeguatezza del prodotto certificato alle nuove prescrizioni di normativa, mediante la ripetizione di Visite di Ispezione e/o di Prove di valutazione delle prestazioni sui nuovi campioni o la richiesta di nuovi disegni e/o modelli.

Le spese per le eventuali azioni di verifica sono a carico del Produttore.

### 12.2 MODIFICHE APPORTATE DALL'AZIENDA SUL PRODOTTO

L'Azienda che intenda apportare modifiche:

- al prodotto certificato;
- al processo di produzione;
- ai mezzi di produzione e prova;
- al Sistema Qualità;

suscettibili di influire sulla conformità del prodotto alle norme applicabili, ne deve dare immediata comunicazione a Tecno Piemonte che provvederà a:

- valutare la conformità delle modifiche ai requisiti dei Regolamenti di certificazione;
- comunicare al Produttore, per iscritto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notifica effettuata dalla stessa, la eventuale necessità della ripetizione, completa o parziale, degli accertamenti di cui agli art. 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 del presente Regolamento.

Nel caso di Certificato di Conformità con Autorizzazione all'Uso del Marchio di Conformità, l'Azienda si impegna a non utilizzare il Marchio di Conformità per i prodotti fabbricati secondo tali condizioni modificate, fintantoché Tecno Piemonte non abbia preso decisioni in merito alla necessità di emissione di una nuova certificazione o ad una estensione della esistente.

- notificare la non accettazione di tali modifiche, secondo quanto definito nell'art. 10.1.  
Il Produttore, in caso di non accettazione delle decisioni di Tecno Piemonte, può rinunciare alla certificazione, purché ne dia comunicazione, secondo le modalità indicate all'art. 11 del presente Regolamento.

Le spese per i nuovi accertamenti sono a carico dell'Azienda.

### 12.3 ALTRE MODIFICHE


Modifiche organizzative e/o di ragione sociale o cambi di proprietà del Produttore consentono il mantenimento della certificazione purché:

- ne venga tempestivamente informata per iscritto Tecno Piemonte;
- Tecno Piemonte abbia verificato che le modifiche siano conformi al Regolamento di Certificazione applicabile.

I costi connessi alle verifiche effettuate da Tecno Piemonte sono a carico dell'Azienda.

## 13. RISERVATEZZA

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) e le informazioni, relativi alle attività di certificazione, a partire dalla presentazione della Domanda, sono considerati riservati e quindi l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura. Il personale interno di Tecno Piemonte, a tutti i livelli della sua organizzazione, ed eventualmente quello esterno, coinvolto nelle attività di ispezione, sorveglianza, prova e certificazione che, nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni, venga a conoscenza dei contenuti di tali atti e di ogni altra informazione attinente al Produttore con il quale Tecno Piemonte mantenga un rapporto certificativo, è tenuto al segreto professionale. Nel caso in cui la legge preveda che determinate informazioni siano rese note ad Autorità Preposte, Tecno Piemonte informerà il Produttore circa le informazioni fornite. Qualora istruita dal Produttore, Tecno Piemonte si considera irrevocabilmente autorizzata a trasmettere i verbali, i rapporti di prova, il certificato od ogni altra informazione ad una terza parte secondo l'attuale vigente legislazione sulla privacy.



## REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

### 13.1 TUTELA DEI DATI PERSONALI (REG.TO UE 2016/679 DI SEGUITO 'GDPR')

In ossequio al GDPR (Codice in materia di protezione dei dati personali), TECNO PIEMONTE informa che presso l'archivio dell'Organismo verranno raccolti dati che riguardano il Produttore, da utilizzare ai fini dello svolgimento dell'attività inerente al presente Regolamento. Tali dati sono trattati mediante strumenti manuali, informatici, telematici, con garanzia di sicurezza e riservatezza e con impegno a non diffonderli o comunicarli a terzi estranei. Di seguito si riporta apposita informativa che si intende approvata con l'accettazione e firma della Domanda di Certificazione come da Art. 5.2 del presente Regolamento, salvo diversa comunicazione scritta da parte del Produttore.

Informativa Reg.to UE 2016/679

"TECNO PIEMONTE con sede legale in Via C. Pizzorno, 12 – 28078 Romagnano Sesia (NO), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di persone terze, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente si informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del Produttore".

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi e del presente Regolamento:

- gestione dei rapporti con il personale interessato durante le attività regolamentate dal presente Regolamento;
- programmazione e svolgimento delle attività regolamentate dal presente Regolamento.

Con l'accettazione della Domanda di Certificazione come da Art. 5.2 del presente Regolamento, si accetta che i dati personali verranno utilizzati solo per i fini sopracitati, ogni altro utilizzo verrà ritenuto non idoneo e di Sua esclusiva responsabilità."

## 14. CONDIZIONI ECONOMICHE

### 14.1 TARIFFE

Gli importi delle prestazioni di Tecno Piemonte vengono definiti con tariffe specifiche per ogni tipologia di Certificazione. L'Azienda ha il diritto di rinunciare alla certificazione secondo le modalità indicate all'art. 11 del presente Regolamento; in assenza di rinuncia da parte dell'Azienda le variazioni tariffarie vengono applicate da Tecno Piemonte. Nel periodo di preavviso previsto all'art. 11 del presente Regolamento, al Produttore che si avvalga del diritto di rinuncia vengono praticate le tariffe, indicate nell'offerta, antecedenti le variazioni. Ogni richiesta di riemissione del Certificato, comporta il pagamento di un supplemento di tariffa, indicato nell'offerta. Gli importi rimangono invariati sino alla conclusione dell'intervento, salvo particolari condizioni (prove aggiuntive, ecc.); nel caso di sorveglianze annuali tali importi possono subire aggiornamenti.

### 14.2 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Le tariffe relative alle attività inerenti la certificazione devono essere versate a Tecno Piemonte nei modi e tempi definiti nell'offerta. Gli importi previsti nell'offerta, ad eccezione della Domanda di Certificazione il cui importo deve essere versato alla presentazione della Domanda, devono essere versati da parte del Produttore secondo quanto stabilito nell'offerta stessa. Nel caso del Ricorso l'importo deve essere versato contestualmente all'inoltro del ricorso. Inoltre, nel caso di inadempienze e/o ritardi nei pagamenti da parte del Produttore avvenuti nel corso del rapporto contrattuale in essere, Tecno Piemonte è autorizzata a emettere fatture con modalità di pagamento a rimessa diretta, prima di effettuare l'attività di sorveglianza prevista dal contratto medesimo. Le fatture dovranno essere saldate integralmente entro l'inizio delle singole attività di sorveglianza. Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta l'invio, da parte di Tecno Piemonte, di una lettera di diffida e quindi la sanzione di sospensione o revoca della certificazione secondo quanto previsto all'art. 10 del presente Regolamento. La fattura sarà emessa a conclusione delle singole attività, salvo altri accordi indicati nell'offerta. Al 31 dicembre saranno in ogni caso fatturate, tenendo conto del progressivo dell'intervento, tutte le attività ancora in corso dell'anno.

## 15. RECLAMI E RICORSI

Il Produttore che presenta ricorso contro le decisioni di Tecno Piemonte, deve esporre le ragioni del proprio dissenso entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione.

Tecno Piemonte esamina il ricorso ed esprime il proprio parere entro 90 (novanta) giorni dalla relativa data di ricezione.

Reclami possono essere presentati dal produttore in possesso della certificazione Tecno Piemonte o dai clienti del Produttore in possesso della certificazione Tecno Piemonte, da organismi di accreditamento e/o da ciascuna delle parti interessate alla certificazione.



## **REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR**

Nel caso di reclami scritti, Tecno Piemonte conferma per iscritto il ricevimento degli stessi e si impegna a rispondere entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta ricezione.

Il Produttore richiedente o già in possesso della certificazione può inoltrare un reclamo in merito all'attività svolta da Tecno Piemonte esclusivamente in forma scritta. Ogni reclamo dovrà essere presentato entro e non oltre sei mesi dal fatto o evento che ha dato luogo alla richiesta di reclamo. Tecno Piemonte si impegna a fornire adeguate risposte e a porre in atto, nei tempi tecnici strettamente necessari, le eventuali azioni correttive.

Il Produttore può presentare reclamo anche riguardo alla documentazione emessa da Tecno Piemonte entro 15 giorni dalla sua presentazione; in assenza di commenti i documenti emessi si intenderanno interamente accettati.

Per quanto riguarda i Rapporti di Ispezione e i risultati delle Ispezioni, il Produttore può fare ricorso all'ON entro 30 giorni dal ricevimento del documento, in forma scritta con raccomandata A.R. indirizzata al Direttore Tecnico dell'Organismo, il quale entro 60 giorni esprimerà il proprio parere in merito.

### **16. CONTROVERSIE**

La risoluzione di ogni o qualsiasi controversia insorta tra le parti direttamente o indirettamente per l'applicazione o per l'interpretazione del Regolamento di Tecno Piemonte che non potesse essere risolta amichevolmente dalle parti, è devoluta esclusivamente alla competenza dell'Autorità giudiziaria di Vercelli, come definito nel Contratto.

### **17. OBBLIGO DI INFORMAZIONE DELL'ORGANISMO NOTIFICATO**

Tecno Piemonte si impegna a:

- eseguire la propria attività di controllo con la diligenza richiesta, i mezzi e le risorse appropriati;
- concordare con il Produttore la pianificazione delle attività di controllo;
- comunicare i nominativi degli ispettori incaricati di firmare i rapporti;
- rispettare, nel corso delle ispezioni, le prescrizioni impartite dal Produttore;
- tutelare i diritti di proprietà del Produttore, sia da parte del personale dipendente, sia da parte degli eventuali sub-fornitori e/o del personale ispettivo esterno.
- conservare la documentazione di pertinenza per almeno 10 anni.

Tecno Piemonte, in quanto Organismo Notificato, informa il Richiedente circa i propri obblighi derivanti dai regolamenti di notifica e di accreditamento a cui è sottoposta.

In particolare, in riferimento al regolamento Europeo 305/11, art. 53, Tecno Piemonte è tenuta rispettare gli obblighi di seguito riportati.

1. Tecno Piemonte deve informare l'autorità notificante:

- a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati;
- b) di qualunque circostanza che influisca sulla portata e sulle condizioni della notifica;
- c) di qualunque richiesta d'informazioni loro rivolta dalle autorità di vigilanza del mercato sulle attività di valutazione e/o verifica della costanza della prestazione svolte;
- d) su richiesta, dei compiti di parte terza svolti nell'ambito della loro notifica in conformità dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione nonché di ogni altra attività svolta, anche transfrontaliera e in subappalto.

2. Tecno Piemonte deve fornire agli altri organismi notificati ai sensi del Regolamento UE 305/11 stesso che svolgono analoghi compiti di parte terza secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione e per prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione della stessa specifica tecnica armonizzata, informazioni pertinenti sulle questioni connesse ai risultati negativi e, su richiesta, di risultati positivi emersi da tali valutazioni e/o verifiche.